

**ACCORDO
TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE
SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

AL



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Gabonese, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

desiderosi di creare condizioni favorevoli per una più grande cooperazione economica tra loro e in particolare in ciò che concerne gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente e,

riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproche, sulla base degli accordi internazionali, di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa privata e ad accrescere la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai sensi del presente Accordo:

1. Il termine "investimento" indica, indipendentemente dalla forma giuridica scelta e dal sistema giuridico di riferimento, tutti i beni investiti, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica della Parte Contraente, nel territorio dell'altra Parte Contraente, conformemente alle leggi e regolamenti di detta Parte. In un tale contesto generale, il termine "investimento" designa, in particolare, ma non esclusivamente:

a) i beni mobili e immobili, così come ogni altro diritto di proprietà "in rem", ivi compresi i diritti reali di garanzia su una proprietà di terzi, in quanto essi possano essere impiegati ai fini dell'investimento;

b) le azioni, le quote sociali od ogni altra forma di partecipazione alle società costituite sul territorio di una delle Parti Contraenti, le obbligazioni e ogni altro titolo di credito, come pure i titoli di Stato e pubblici in generale;

c) i crediti finanziari od ogni altro diritto per impegni o prestazioni aventi un valore economico e associati ad un investimento, allo stesso modo che gli introiti degli investimenti reinvestiti, come definito al paragrafo 5 del presente articolo;

d) i diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, "design" industriali e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, "know how", segreti commerciali, denominazioni commerciali e "good will";

e) ogni diritto di natura economica, attribuito dalla legge o dal contratto, ogni licenza e concessione conformi alle disposizioni in vigore per l'esercizio di attività economiche, compresa la prospezione, la coltivazione, l'estrazione e lo sfruttamento di risorse naturali.

2. Il termine "investitore" designa una persona fisica o giuridica della Parte Contraente che ha effettuato o effettua degli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Il termine "persona fisica" designa, per ognuna della Parti Contraenti, una persona fisica avente la nazionalità di quella Parte, conformemente alla legislazione in vigore.

4. Il termine "persona giuridica" designa, per ciascuna delle Parti Contraenti, ogni entità avente la propria sede nel territorio di una delle Parti Contraenti, e riconosciuta da quella conformemente alle leggi nazionali, come organismi pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o no.

5. Il termine "redditi" designa le somme ottenute o da ottenere in seguito ad un investimento, compresi in particolare, profitti o parte dei profitti, interessi, rendimenti di capitali, dividendi, "royalties", retribuzioni per l'assistenza e i servizi tecnici e altre somme dovute, compresi i redditi reinvestiti e gli aumenti di capitale.

6. Il termine "territorio" designa le zone delimitate dalle frontiere terrestri e le "zone marittime". Queste comprendono le zone marine e sottomarine sottoposte alla sovranità delle Parti Contraenti o sulle quali queste esercitano, conformemente al diritto internazionale, diritti sovrani e giurisdizionali.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggia gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare gli investimenti sul suo territorio ed autorizza gli investimenti conformemente alla propria legislazione.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti assicura sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle Parti Contraenti assicura che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, come pure le società e le imprese nelle quali questi investimenti sono stati effettuati, non siano in nessuna maniera colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

1. Ciascuna delle Parti Contraenti, sul proprio territorio, assicura agli investimenti e ai redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e ai redditi dei propri cittadini o degli investitori di uno Stato terzo.

2. Il trattamento riservato alle attività legate agli investimenti degli investitori di ognuna delle Parti Contraenti non sarà meno favorevole di quello accordato alle attività simili legate agli investimenti degli investitori della Parte Contraente o di quelli di tutti i Paesi terzi.

3. Le disposizioni contemplate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi e privilegi che una delle Parti Contraenti riserva, o riserverà, a un Paese terzo, sulla base della sua appartenenza a una Unione Doganale o Economica, a un Mercato Comune, a una Zona di Libero Scambio, a un Accordo regionale o subregionale, a un Accordo economico internazionale multilaterale o sulla base di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare il commercio trans-frontaliero.

ARTICOLO 4

Indennizzo per Danni o Perdite risultanti da Fatti di Guerra o da Avvenimenti analoghi.

Gli investitori dell'una o dell'altra delle Parti Contraenti i cui investimenti subiscono, sul territorio dell'altra Parte Contraente, delle perdite o danni per causa di guerra o di altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa sul territorio della detta Parte Contraente, ricevono un risarcimento adeguato e beneficiano, in ogni caso, di un trattamento che non sarà meno favorevole di quello accordato dalla detta Parte Contraente ai suoi propri investitori e non meno favorevole di quello accordato dalla detta Parte Contraente agli investitori di tutti gli Stati terzi.

ARTICOLO 5

Indennizzo in caso di Nazionalizzazione o Esproprio.

1. Gli investimenti contemplati nel presente Accordo non saranno soggetti a nessuna misura che limiti, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento che ad essi si ricollegano, fatta eccezione per le disposizioni di legge e le pronunce e ordinanze emesse dalle autorità giudiziarie competenti.

Gli investimenti degli investitori di una della Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, sequestrati o sottoposti a delle misure aventi un effetto equivalente sul territorio dell'altra Parte, se non per fini di interesse pubblico o per motivi di interesse nazionale e contro un risarcimento immediato, completo e effettivo e a condizione che tali misure siano adottate su una base non discriminatoria e conformemente alle disposizioni e alle procedure di legge.

Il risarcimento adeguato sarà equivalente al valore effettivo dell'investimento sul mercato immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica e sarà determinato sulla base di indici reali di riferimento internazionalmente accettati.

In presenza di difficoltà di verifica del valore di mercato, il risarcimento sarà determinato sulla base di una valutazione equa degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa, nonché delle componenti e dei risultati delle attività dell'impresa che ad essa si ricollegano. Il risarcimento comprenderà gli interessi scaduti alla data del pagamento, calcolati ai tassi "LIBOR sei mesi" e a partire dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio. In assenza di un accordo tra gli investitori e la Parte ospitante, l'ammontare del risarcimento sarà definito conformemente alle procedure di regolamento delle controversie contemplate all'articolo 9 del presente Accordo. Quando esso sarà stato stabilito, il risarcimento verrà rapidamente saldato e autorizzato al rimpatrio.

2. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo saranno applicate ugualmente ai redditi di un investimento così come, in caso di liquidazione, ai benefici dell'indennità di liquidazione.

3. Quando, dopo l'esproprio, il bene in questione non è stato utilizzato, nella totalità o in parte, per i fini sopramenzionati, i proprietari o gli aventi causa hanno il diritto di acquistare di nuovo il bene al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6 Trasferimenti

^{1.} Ciascuna delle Parti Contraenti garantisce agli investitori dell'altra Parte, dopo il ^{l'adempimento} pagamento da parte loro di ogni ^{obbligazione} obbligo fiscale, il trasferimento all'estero, ed in ogni divisa convertibile e senza ritardo ingiustificato, di quanto segue:

- a) i capitali e le parti addizionali dei capitali impiegati per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;
- b) gli introiti netti, i dividendi, le "royalties", le remunerazioni per l'assistenza e i servizi tecnici, gli interessi e altri profitti;
- c) le somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla liquidazione, di un investimento;
- d) i fondi per il rimborso dei prestiti relativi a un investimento e al pagamento degli interessi risultanti;



e) le remunerazioni e le indennità percepite dai cittadini dell'altra Parte Contraente in ragione del lavoro subordinato e dei servizi effettuati nell'ambito della realizzazione di un investimento effettuato sul suo territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle proprie leggi e regolamenti nazionali in vigore;

f) il pagamento delle indennità effettuato in virtù degli articoli 4 e 5 qui sopra.

2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti s'impegnano ad accordare ai trasferimenti, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il medesimo trattamento di quello riservato ai trasferimenti risultanti dagli investimenti effettuati dagli investitori di un Paese terzo, se questo si rivelasse più favorevole.

3. ^{Gli obblighi} Le obbligazioni fiscali contemplate al paragrafo 1 del presente articolo sono considerate come assolte quando l'investitore ha instaurato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale l'investimento è stato effettuato.



ARTICOLO 7

Surrogazione

Se una Parte Contraente o uno dei suoi Organismi ha concesso una garanzia assicurativa contro i rischi non commerciali per gli investimenti effettuati dai sui investitori sul territorio dell'altra Parte e ha effettuato dei pagamenti sulla base della garanzia accordata, questa Parte Contraente sarà riconosciuta surrogata di diritto, nella stessa posizione creditoria degli imprenditori assicurati. Per ciò che riguarda i pagamenti da effettuare a favore di una delle Parti Contraenti o del suo Organismo in virtù di questa surrogazione, si applicheranno rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Modalità del trasferimenti

I trasferimenti contemplati agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza ritardo ingiustificato e in ogni caso nel termine di sei mesi, a condizione che il pagamento delle obbligazioni fiscali sia stato effettuato nel frattempo.

I detti trasferimenti saranno effettuati in divisa convertibile al tasso di cambio applicabile alla data nella quale l'imprenditore domanda il trasferimento salvo un accordo particolare tra l'imprenditore e l'istituto finanziario

ARTICOLO 9

Regolamento delle Controversie tra gli Investitori e le Parti Contraenti.

1. Le controversie tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, relative agli indennizzi per esproprio, nazionalizzazione, sequestro e misure analoghe, comprese le controversie sull'ammontare dell'indennizzo, devono, nella misura del possibile, essere regolate amichevolmente.

2. Se una controversia non può essere regolata amichevolmente in un lasso di tempo di sei mesi a cominciare dalla data della richiesta di una delle Parti, presentata per iscritto, l'investitore di cui trattasi potrà sottoporre la controversia:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio e alle sue istanze superiori;

b) a un Tribunale arbitrale "ad hoc", conformemente al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);

c) al "Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie Relative agli Investimenti", per la messa in opera delle procedure d'arbitrato fissate dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati".

3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare, per via diplomatica, tutte le questioni relative ad un arbitrato o a una procedura giudiziaria in corso, fino a quando tali procedure non saranno terminate e una delle Parti in causa non avrà ommesso di ottemperare al giudizio del Tribunale arbitrale o del Tribunale ordinario designato, nei termini d'esecuzione fissati dalla sentenza o nei termini da stabilire sulla base della regolamentazione di diritto nazionale o internazionale applicabile in materia.

ARTICOLO 10.

Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo devono, nella misura del possibile, essere regolate amichevolmente per via diplomatica.

2. Se le controversie non possono essere regolate nel termine di tre mesi a cominciare dalla data nella quale una delle due Parti Contraenti ha presentato la richiesta per iscritto, esse saranno allora sottoposte, a domanda di una delle due Parti Contraenti, ad un Tribunale arbitrale "ad hoc", conformemente alle disposizioni del presente articolo.

3. Il Tribunale arbitrale sarà costituito nella seguente maniera: ognuna delle Parti Contraenti dovrà previamente nominare un membro di questo Tribunale nel termine di due mesi, a cominciare dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato. In seguito, i due membri sceglieranno un cittadino di un Paese terzo, che avrà la carica di Presidente. Il Presidente dovrà essere nominato nel termine di tre mesi a contare dalla data della designazione degli altri due membri.

4. Se le designazioni non sono state effettuate nel termine previsto al paragrafo 3 del presente articolo, ognuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altri accordi, domandare che esse siano effettuate dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se questo è un cittadino di una delle Parti Contraenti, o se gli è impossibile di accettare questo incarico per altre ragioni, il vicepresidente sarà invitato a farlo. Se il vicepresidente è anche lui un cittadino di una delle due Parti Contraenti oppure se è anche lui impossibilitato ad accettare, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue, per grado d'anzianità, e che non è cittadino di una delle due Parti Contraenti sarà invitato a farlo.

5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno di natura obbligatoria. Ognuna delle Parti Contraenti prenderà a suo carico le spese del proprio arbitro e le spese relative alla sua partecipazione alla procedura d'arbitrato. Le spese concernenti il Presidente e tutte le altre spese saranno divise in modo equo tra le due Parti. Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11 **Relazioni tra i Governi**

Le disposizioni contenute nel presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto dell'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12 **Termini preferenziali**

1. Se una questione è regolata tanto dal presente Accordo che da altro Accordo internazionale al quale le due Parti Contraenti hanno aderito, o è altrimenti regolata dal diritto internazionale generale, le Parti Contraenti e i loro investitori beneficeranno delle disposizioni più favorevoli al loro caso.

2. Il presente Accordo non influenza in nessun modo i termini a carattere più favorevole conclusi tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 13
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data nella quale le due Parti Contraenti avranno notificato l'esecuzione delle loro rispettive procedure costituzionali.

2. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di dieci anni a cominciare dalla data di esecuzione delle procedure di notifica contemplate al paragrafo 1 del presente articolo, e sarà rinnovato tacitamente per dei periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti non lo denunci per iscritto un anno prima della scadenza del periodo in corso.

3. In caso di denuncia, gli investimenti effettuati anteriormente alla data di scadenza del presente Accordo resteranno da lui regolati per un periodo di cinque anni a contare dalla stessa data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tutti gli effetti dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto in duplice originale a Libreville, il 28 giugno 1999, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Rino SERRI
Sottosegretario di Stato
al Ministero degli Affari
Esteri

Per il Governo della
Repubblica Gabonese



Emile DOUMBA
Ministro dell'Economia,
delle Finanze del Bilanci
e della Privatizzazione

PROTOCOLLO

In occasione della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Gabonese per la Promozione e la Protezione degli Investimenti, le clausole seguenti sono state accettate e devono essere considerate come parte integrante del presente Accordo.

1. Con riferimento all'articolo 3:

a) Le attività legate agli investimenti, concernenti l'acquisto, la vendita e il trasporto di: materie prime e loro prodotti derivati, energia, combustibili, attrezzature, così come tutte le altre operazioni che vi si collegano o che sono legate alle iniziative imprenditoriali relative al presente Accordo, beneficeranno ugualmente sul territorio delle Parti Contraenti di un trattamento non meno favorevole di quello che è riservato alle attività e alle iniziative similari dei propri cittadini o degli investitori di un Paese terzo.

b) Ciascuna Parte Contraente regolamerà, secondo le proprie leggi e regolamenti e nella maniera la più favorevole possibile, le questioni concernenti l'entrata, il soggiorno, il lavoro e la circolazione sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che esercitano delle attività legate agli investimenti nello spirito del presente Accordo.

2. Con riferimento all'articolo 9:

Per quanto concerne l'arbitrato di cui al paragrafo 2, punto (b) dell'articolo 9, questo dovrà essere effettuato conformemente al Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), contemplato dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli arbitri saranno nel numero di tre e, se non sono dei cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono delle relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti.

Il Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di Stoccolma procederà, in qualità di "Appointing Authority" ai termini del Regolamento UNCITRAL, alle designazioni degli arbitri che si riveleranno necessarie ai termini del regolamento summenzionato;


Stoccolma sarà la sede dell'arbitrato, salvo accordo differente tra le Parti dell'arbitrato.

b) la decisione del Tribunale arbitrale dovrà in tutti i casi tenere conto delle disposizioni del presente Accordo e dei principi di diritto internazionale generale, riconosciuti dalle Parti Contraenti;

Il riconoscimento e l'esecuzione del giudizio arbitrale sul territorio delle Parti Contraenti saranno regolati dalle legislazioni nazionali rispettive, e ciò nel rispetto delle Convenzioni Internazionali in materia, alle quali esse hanno aderito.


Fatto in duplice originale a Libreville, il 28 giugno 1999, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Rino SERRI
Sottosegretario di Stato
al Ministero degli Affari
Esteri

Per il Governo della
Repubblica Gabonese



Emile DOUMBA
Ministro dell'Economia,
delle Finanze del Bilancio
e della Privatizzazione